



Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

San Gallo, 6 marzo 2015

Interpretazione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi (significato, in materia d'asilo, della renitenza al servizio militare e della diserzione); esposizione a pericolo per chi si sottrae al servizio militare obbligatorio nell'esercito governativo siriano

Sentenza D-5553/2013 del 18 febbraio 2015:

In una sentenza del 18 febbraio 2015, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha proceduto all'interpretazione del nuovo art. 3 cpv. 3 LAsi. Il TAF è giunto alla stessa conclusione valida in precedenza, ossia che la minaccia di una condanna per rifiuto di servire e diserzione, se serve soltanto a garantire l'assolvimento dell'obbligo militare, non può essere ritenuta di principio come persecuzione rilevante in materia di asilo. Il sanzionamento di questi reati deve essere considerato ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto se si basa su altri motivi rilevanti in materia di asilo.

Nel caso specifico, il Tribunale considera altamente probabile, alla luce delle circostanze, che il Governo siriano consideri il rifiuto di servire da parte del ricorrente come espressione di un atteggiamento ostile al regime e possa infliggergli una condanna esageratamente severa come oppositore politico, essendosi il ricorrente già profilato in passato come oppositore del regime al potere.

Nell'ambito delle modifiche urgenti della legge sull'asilo, adottate il 28 settembre 2012 (in vigore dal 29 settembre 2012 e accettate nella votazione popolare del 9 giugno 2013), il legislatore ha introdotto una nuova disposizione all'art. 3 cpv. 3 LAsi. Secondo la nuova disposizione, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati. Dato il tenore dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, il significato giuridico della disposizione non è di immediata evidenza. Il TAF si è dunque considerato legittimato a procedere a un'opportuna interpretazione.

La situazione giuridica riguardante la qualifica del rifiuto di servire e della diserzione dal punto di vista del diritto d'asilo è stata definita in particolare in una sentenza della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3), che riguardava la situazione specifica dell'Eritrea. Secondo la citata sentenza, le sanzioni statali inflitte a renitenti e disertori per violazione dell'obbligo di prestare servizio militare sono sostanzialmente legittime e pertanto irrilevanti dal profilo del diritto d'asilo. È fatta eccezione a questo principio se le pene previste

per i renitenti e disertori sono esageratamente severe per motivi di cui all'art. 3 LAsi o talmente sproporzionate da far concludere all'esistenza di un motivo di persecuzione rilevante in materia d'asilo.

L'art. 3 cpv. 3 LAsi trae origine dalla volontà politica di arginare il numero di domande d'asilo, considerato eccessivo, presentate da cittadini eritrei che invocavano come motivo di fuga la renitenza o la diserzione. L'interpretazione della norma (fondata in particolare sull'elemento storico, che ricerca la volontà del legislatore) evidenzia, alla luce dei materiali legislativi (messaggio del Consiglio federale, deliberazioni parlamentari, spiegazioni del Consiglio federale per la votazione popolare), che l'intenzione non consisteva nel perseguire tale obiettivo con una modifica del concetto di rifugiato. Il legislatore intendeva piuttosto, aderendo alla proposta del Consiglio federale, chiarire nel testo di legge la situazione giuridica già vigente. La novella non era invece intesa a introdurre delle restrizioni nella definizione di rifugiato rispetto al senso sinora vigente dell'art. 3 LAsi.

Dall'interpretazione effettuata risulta dunque che anche in seguito all'introduzione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la renitenza o la diserzione non è di per sé sufficiente a fondare la qualità di rifugiato, ma occorre ben più che sussista una persecuzione ai sensi del capoverso 1 della stessa disposizione. In altri termini, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se in seguito alla sua renitenza o diserzione deve aspettarsi un trattamento contrario ai diritti dell'uomo per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale oppure opinioni politiche).

Nella concreta fattispecie, occorre inoltre esaminare quale fosse, alla luce della situazione attualmente esistente in Siria, la rilevanza in materia d'asilo della renitenza all'obbligo di servire nell'esercito governativo siriano.

Da quando nel 2011 infuria il conflitto in corso attualmente, le persone che rifiutano di servire nell'esercito governativo siriano sono esposte in gran numero non solo alla carcerazione, ma anche a torture e ad esecuzioni capitali senza processo. Nel caso in esame, il ricorrente era già stato identificato in passato come oppositore del regime siriano. Alla luce di queste circostanze personali e del ben noto atteggiamento del regime siriano, il TAF è giunto alla conclusione che con grande probabilità le autorità siriane interpretano la renitenza del ricorrente come espressione di ostilità al regime. Occorre quindi presumere che la pena alla quale andrebbe incontro il ricorrente in Siria non servirebbe soltanto ad assicurare l'adempimento dell'obbligo di servire nell'esercito – scopo che secondo la prassi ora confermata sarebbe sostanzialmente legittimo, purché nel rispetto di condizioni quadro conformi allo Stato di diritto e al diritto internazionale. Bensì, v'è da attendersi che a causa della sua renitenza il ricorrente sarebbe qualificato come avversario politico e in quanto tale punito in modo esageratamente severo e trattato in modo contrario ai diritti dell'uomo. Dal profilo del diritto d'asilo, tale minaccia andrebbe qualificata come persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.

Infine, occorre determinare se il ricorrente fosse esposto a pericolo in tutta la Siria, o se invece potesse eventualmente trovare scampo a un intervento del Governo siriano nella propria regione d'origine (cosiddetta alternativa di rifugio interna). La questione è scaturita dal fatto che il ricorrente è di etnia curda e proviene da una regione nel nord della Siria che attualmente si trova in gran parte sotto controllo del partito curdo siriano PYD e dell'YPG, braccio armato di tale partito. Secondo la prassi, il riconoscimento di una protezione sussidiaria dalle persecuzioni in simili situazioni è ammesso a condizioni molto severe. Una protezione adeguata può essere garantita soltanto da un'autorità stabile e organizzata, che possieda il controllo assoluto sul territorio in questione. Data l'instabilità che caratterizza attualmente la regione interessata, il TAF non considera adempiute tali condizioni. Di conseguenza, il ricorrente non dispone di un'alternativa di rifugio interno nella sua regione d'origine nel nord della Siria.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

Contatto

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 29 86 / 079 619 04 83, medien@bvger.admin.ch.